

STATUTO

A.V.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA REILLO 25

Numero REA: CZ - 206020

Codice fiscale: 03629540794

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	RACCOLTA N. 13582	
	<u>STATUTO</u>	
	Art. 1= <u>Denominazione</u>	
	La cooperativa è denominata: "A.V.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE" in sigla "A.V.A.S. SOC. COOP. SOCIALE".	
	Art. 2= <u>Sede</u>	
	La cooperativa ha sede nel comune di Lamezia Terme .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art. 3= <u>Durata</u>	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4= <u>Scopo e attività mutualistica</u>	
	La cooperativa, che svolge la propria attività senza fini di	
	speculazione privata, ha per scopo mutualistico quello di pro-	
	curare, ai soci, favorevoli occasioni e condizioni di lavoro	
	tendenti alla continuità di occupazione alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

Art. 5= Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto:

- Servizio di ambulanze, aeromobili ed eliambulanze;
- Trasporto di infermi, emodializzati;
- Servizio di pronto soccorso;
- Trasporto di pazienti oncologici, di diversamente abili e servizio di pronto soccorso; trasporto di organi, sangue, campioni biologici, farmaci, servizio auto medica, ecc.;
- Assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà, fornitura della suddetta assistenza anche in case di cura e case di riposo;
- Servizio di onoranze funebri, trasporti funebri ed attività connesse; il disbrigo delle relative pratiche amministrative prodromi che e conseguenti;

	- Il commercio di articoli sacri e religiosi, di monumenti funebri; il servizio di affissioni pubbliche e private;	
	- La gestione di cimiteri ed aree cimiteriali per conto di committenti privati e/o pubblici, la gestione e l'organizzazione, sia tecnica sia amministrativa, sei servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione di salme ed i relativi servizi di trasporto;	
	- La pianificazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi lavori edili, delle strutture cimiteriali e delle aree a verde interne ed esterne;	
	- L'implementazione, la manutenzione e la gestione del servizio delle lampade votive; la lavorazione e posa in opera di marmi e addobbi funebri in genere;	
	- Lavori di taglio, sfalcio e potatura di prati, siepi, alberi e piante; la cura e la manutenzione di aree verdi in genere;	
	- La gestione di obitori, costruzione e gestione di case funerarie, sale del comiato, sale per esami autoptici, organizzazione dei servizi funerari per conto di soggetti pubblici e privati, costruzione e gestione di forni di cremazione di resti umani, animali, rifiuti solidi e speciali, con relativa gestione delle conseguenti pratiche amministrative per le attività di cui sopra e quanto altro inerente alle attività connesse;	
	- l'attività di ristorazione in genere e, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, fast-food, birrerie, paninoteche,	

tavole calde, pizzerie, snack-bar, enoteche, rosticcerie,	
pubs, discoteche, piano bar e simili;	
- la preparazione, la trasformazione, il confezionamento, il	
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la	
vendita, al dettaglio e all'ingrosso, la fornitura e la sommi-	
nistrazione al pubblico di generi alimentari, alimenti e be-	
vande, alcoliche e non alcoliche, cibi anche preconfeziona-	
ti, freschi, conservati, surgelati o congelati;	
- la rivendita di giornali, libri, riviste, tabacchi ed altri	
generi di monopolio;	
- Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di bare, piante e	
fiori, articoli sacri e religiosi, targhe e targhette di qual-	
siasi materiale, di materiali lapidei e di componenti, stru-	
menti ed accessori, articoli ortopedici, articoli sanitari in	
genere quali protesi fisiognomiche, busti e corsetti ortopedi-	
ci, carrozzine, elettrostimolatori ed apparecchiature riabili-	
tative, pannoloni e articoli per anziani e bambini;	
- La gestione di strutture pubbliche e private anche a scopi	
di assistenza e ricreativi, anche a scopo terapeutico e riabi-	
litativo;	
- La gestione di case di riposo, di "case protette", case di	
vacanza, campeggi, sia per giovani che per adulti ed anziani,	
nonché tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio	
sociale.	
La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	

mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

In relazione agli scopi statutari, la cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali, comunitarie, con riferimento soprattutto alla normativa riguardante il terzo settore.

Considerato che gli spazi operativi delle imprese, delle società e delle cooperative, con l'entrata in vigore della normativa comunitaria, travalicano i confini nazionali, la cooperativa pone tra i suoi scopi anche quello di partecipare a bandi di gara e ad attività culturali nell'ambito della Comunità Europea, potendo anche collaborare con altri analoghi soggetti della Comunità Europea.

Quando sarà richiesta la loro opera e tra i soci non vi sono le necessarie professionalità, la cooperativa potrà avvalersi di figure professionali esterne fornite dei requisiti di leg-

ge, sia in regime di convenzione che quali soci lavoratori da cooptare e/o soggetti di volontariato.

La Cooperativa potrà contrarre con i terzi.

Art. 6= Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7= Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quel-

le sulle società a responsabilità limitata.

Art. 8= Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519

c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci hanno

i requisiti previsti dall'art. 2522 c.c..

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge,

esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,

trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche, in regola con il per-

meso di soggiorno, ove necessario, che abbiano attitudini fi-

siche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività in-

dicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a

conseguirle.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario

al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,

al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio,

imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul

territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa

esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-

renza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9= Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con rego-

lamento ai sensi del precedente articolo 6 (sei), ovvero con

delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento, in occasione della prima successiva convocazione.

L'organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10= Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui all'art. 6 (sei), il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

Art. 11= Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12= Trasferimento delle quote dei soci operatori

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13= Acquisto di quote proprie

Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14= Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e delle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- il trasferimento della residenza del socio in una Provincia/Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la

	sua attività;	
	- la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provin-	
	cia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let-	
	tera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo Amministra-	
	tivo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della doman-	
	da.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo Ammini-	
	strativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre	
	mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 15= <u>Esclusione</u>	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	

	- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter-	
	si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	- per fallimento del socio;	
	- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa	
	intimazione da parte dell'organo amministrativo al socio di	
	rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.16= <u>Morte del socio</u>	

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17= Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545-sexies c.c., l'organo Amministrativo potrà deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18= Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente

è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 19= Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 25 (venticinque);
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 20= Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21= Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art. 22= Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 23= Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

- alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

- alla riserva straordinaria;

- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

- alle altre riserve statutarie e volontarie.

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

Art. 24= Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

Art. 25= Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in

quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 26= Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27= Assemblea - Convocazione

L'assemblea, è ordinaria e straordinaria ai sensi della legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestivamente comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-

	ché nel territorio italiano.
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi
	verbali:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
	della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-
	menti.
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà
	essere predisposto il foglio delle presenze.
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della società.
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so-
	ci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o , in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 28= Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 29= Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrati-

vo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 30= Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 31= Forme di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32= Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio, del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, o messaggi di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente oppure

dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33= Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-

zione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34= Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35= Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 36= Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori delegati.

Art. 37= Rimborsi e compensi

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38= Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39= Organi di controllo

La cooperativa può nominare il Sindaco Unico, o il Collegio Sindacale nei casi ammessi dalla legge.

Art. 40= Funzioni

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c..

In caso di nomina del Collegio Sindacale il presidente è nominato dall'assemblea.

Al Sindaco Unico o ai membri del Collegio Sindacale spetta il
compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 41= Controllo contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di
un revisore contabile o di una società di revisione, il Sinda-
co Unico o il Collegio Sindacale esercita anche il controllo
contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da
revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti
presso il registro istituito presso il Ministero della Giusti-
zia, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui
tale forma di controllo è obbligatoria.

Art. 42= Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-
tiva.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo
deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
legge nel termine di legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-
mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del

	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
	- quant'altro sia previsto dalla legge.
	Art. 43= <u>Devoluzione</u>
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-
	sente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514
	lettera d) c.c..
	FIRMATO:
	GIAMPÀ ANGELA;
	GIAMPÀ ROSANNA;
	GIAMPÀ ANNA;
	SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).
	Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del de-
	creto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..
	Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
	ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005.
	FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.